Procura della Repubblica di Bari

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Bari, 13/01/2025

Prot. n. 338 del 14 GEN. 2025

Oggetto: Accertamento e attestazione di malfunzionamento di sistema informatico ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.. Istruzioni in merito agli adempimenti previsti per il c.d. "*Processo Penale Telematico*" (D.M 29 dicembre 2023 n. 217 e D.M 27 dicembre 2024, n. 206 in vigore dal 1.1.2025)

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 87 co. *quater* D.Lgs. 10.10.2022, n. 150;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023, n. 217, recante *Decreto ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44*" in vigore dal 14.1.2024;

Visto il D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 recante il "*Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre n. 217 in materia di processo penale telematico*" pubblicato in G.U. in data 30.12.2024 (entrato in vigore il 31.12.2024);

Visto il Decreto n. 1/2025 del 2.1.2025 del Presidente del Tribunale di Bari di "*Sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale*";

Letto l'art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che introduce i nuovi artt. 111-bis e 111-ter c.p.p., relativi al *deposito telematico* di atti, documenti e memorie e alla formazione del *fascicolo informatico*;

Letto il D.M. n. 206 del 27.12.2024 che ha riformulato l'art. 3 del D.M. n. 217 del 29.12.2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico), prevedendo (combinato disposto del comma 1 e del comma 2 del suddetto art. 3 come modificato), con riferimento agli Uffici di Procura, che il deposito da parte dei soggetti abilitati interni degli atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di al libro V, titolo IX (*richiesta di rinvio a giudizio; udienza preliminare e successivi sviluppi decisori*), e di cui al libro VI, titoli II (*applicazione della pena su richiesta*), V (*procedimento per decreto*), V bis del c.p.p. (*sospensione del procedimento con messa alla prova*) oltre a quelli, già previsti, relativi alla fase dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche a decorrere dal 1.1.25;

Ritenuto che dal comma 4 dell'art. 3 del precitato D.M. si evince, altresì, che i procedimenti di cui al libro VII (Giudizio) e al libro VIII (Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) non sono compresi tra quelli in cui il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni

può avere luogo sino al 31.3.2025 anche con modalità non telematiche; pertanto non conosce deroga per il giudizio ordinario e per quello monocratico la regola generale del deposito esclusivamente telematico introdotta dall'art. 3, comma 1, D.M. per gli atti, ecc. a far data dall'1.1.2025.

Visto l'art. 175-bis c.p.p. il quale prevede al comma 4 che nel caso di malfunzionamento del sistema accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

che l'art. 175-bis cod. proc. pen. è stato introdotto proprio al fine di assicurare lo svolgimento delle prioritarie attività processuali, in caso di inefficienza degli strumenti di documentazione informatica;
che anche per le ragioni anzidette il termine "malfunzionamento" attestato dal Capo dell'Ufficio giudiziario (art. 175-bis co. 4) non deve essere interpretato come "mancato funzionamento", da intendersi come un blocco generalizzato del sistema che impedisca in maniera assoluta la redazione dell'atto, il suo caricamento e il suo inoltro;

Rilevato che si chiama *Sistema Informatico* l'insieme degli strumenti informatici (calcolatori, *software* di base, programmi applicativi) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni **allo scopo di migliorarne l'efficienza**. Il sistema informatico (o sistema di elaborazione dati) è composto da un *computer* o un insieme di più *computer*, apparati o sottosistemi elettronici, tra loro interconnessi in rete, in un'architettura di base di tipo *client-server*, e preposti a una o più funzionalità o a servizi di elaborazione a favore degli utenti. Il sistema è composto da *hardware* e *software*, tipicamente a uso *intranet*, eventualmente connesso a *internet*, centralizzato oppure geograficamente distribuito e interconnesso (es. tramite *VPN*), con un'architettura che varia a seconda delle esigenze e della sua progettazione e, attraverso opportune applicazioni (es. applicazioni *web*), elabora dati e informazioni per restituire altri dati e informazioni utili. (vedi Sistemi Informativi - G. Batini, B. Pernici, G. Santucci, D. Ardagna, M.G. Fugini, P. Plebani – Franco Angeli).

Osservato che tale definizione è già contenuta nell'ambito della disciplina giuridica (vedi l'art. 615-*ter* c.p. e per il processo civile Cassazione civile Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403).

Osservato ancora che per Corte giustizia UE Sez. X, 17/10/2024, n.302 IUS Processo Telematico 16 dicembre 2024 (nota di Minnella Carmelo) "*Gli artt. 2, parr. 1 e 3, e 25, par. 1, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale* ***disponga di un sistema informatico adeguato*** *e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema*".

Osservato~~,~~ inoltre~~,~~ che per Cassazione penale Sez. II, 05/11/2024 (ud. 05/11/2024~~,~~ dep. 28/11/2024), n. 43678 *il presupposto della attestazione, è l'effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo.* Afferma la Corte che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito **esclusivamente** dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. In ogni caso - continua la Corte - anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-*bis* cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto.

Osservato pertanto che discende dal comma 4 dell'art. 175-*bis* c.p.p. il **potere e dovere** dei dirigenti degli uffici giudiziari di verificare, **a tutela del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria**, l'efficienza del sistema informatico e l'effettività del regolare funzionamento del medesimo, e di accertare e attestare, con "*un provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di atto amministrativo avente funzioni amministrative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria*" (Cass. penale Sez. II 27/11/2024, dep. 02/01/2025, n. 45), l'eventuale *malfunzionamento* con la conseguente possibilità per i soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo), ai sensi del comma 3 della

medesima norma, di redigere gli atti in forma di documento analogico e di depositare gli stessi con modalità non telematiche.

Rilevato che, anche presso la Procura della Repubblica di Bari, il sistema informatico destinato al deposito degli atti indicati dall'art. 3 D.M. n. 217 del 2023 come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, in mancanza di una adeguata sperimentazione dell'applicativo *APP*, è malfunzionante e pertanto compromette il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Infatti, le criticità evidenziate dal Parere fornito dalla VII Commissione del CSM in sede di approvazione del DM 206/2024 e dalla Relazione della Commissione S.T.O. nonché le problematiche tecniche emerse in sede di iniziale utilizzo dell'applicativo (in fase di attuale e costante implementazione) quali:

- Instabilità della rete e del sistema, con improvvisi e frequenti *crash* dell'applicativo;
- Impossibilità di operare *multitasking* con più *files* di testo in ambiente *APP*;
- Sistema di rilevazione automatica di errori nella lavorazione dei fascicoli non impostato per consentire la loro immediata individuazione da parte del personale dedicato;
- Frequenza di "*errori di sistema*" o "*imprevisti*" con conseguente rallentamento delle tempistiche di *ending* del flusso;

non sono state allo stato risolte.

Rilevato che dalle **prime sperimentazioni** si rilevano anche presso questo Ufficio di Procura, tra le altre, le seguenti criticità:

- Il sistema è molto lento e non supportato da *hardware* e reti idonee;
- Mancano *scanner* per l'attività di scansione di atti;
- Non vi è stata una seria formazione del personale. Formazione che non può ridursi a *webinar* o a corsi di poche ore ma necessita di un'istruzione durante l'attività lavorativa;
- L'assistenza *in loco* -seppure di eccellente qualità- è numericamente inidonea;
- I fascicoli regolarmente caricati dalla parte del PM non sempre vengono visionati dal GIP;
- Manca la previsione di atti essenziali da trasmettere quali la lista testi;
- I fascicoli non caricati originariamente in Procura con *APP* (seppure pendenti perché trasmessi precedentemente in modalità cartacea con SICP) non sempre vengono visionati dal giudice del dibattimento;
- con riferimento ai nuovi flussi sopra indicati, in molti casi non risultano presenti in *APP* i relativi modelli (ad es. per le richieste *ex* artt. 447, 464 ter c.p.p.);
- il ricorso in tali casi al modello "atto atipico" presuppone la creazione di appositi ulteriori sottomodelli che dovranno essere testati e verificati nelle relative funzionalità e con riferimento alla loro idoneità ad interagire con Ufficio G.I.P. e Tribunale;
- l'utilizzo dello strumento informatico richiede il raggiungimento di intese tecnico-organizzative con l'Ufficio G.I.P. e con il Tribunale, intese che, nell'immediatezza, vista l'assenza di preavviso, non è stato possibile raggiungere e che richiedono un congruo termine;
- si evidenzia l'esigenza di regolamentare in forma specifica la gestione dei fascicoli, ancora pendenti per i prossimi anni, contenenti sia atti digitali che analogici;

considerato pertanto quanto previsto dall'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. e ritenuto pertanto accertato un *malfunzionamento* del sistema;

ritenuto di dover individuare quale termine finale di efficacia del presente provvedimento, ai fini della effettuazione di una congrua attività di sperimentazione, quello di trenta giorni dalla data odierna, fatta salva l'adozione di eventuale proroga;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi attinenti all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la gestione dei procedimenti tramite *APP* (da ritenersi in questa sede integralmente richiamati, per quanto compatibili con le seguenti disposizioni);

Evidenziata l'esigenza di una riorganizzazione interna dell'ufficio in conformità alla nuova struttura procedimentale prevista da *APP*, onde consentire la piena e diretta applicazione della normativa su richiamata;

Sentiti il RID e i MAG.RIF.

Sentiti i Procuratori Aggiunti

Applicato l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico *APP* presso la Procura di Bari e, pertanto,

AUTORIZZA

i soggetti abilitati interni dell'ufficio, e cioè i magistrati e il personale amministrativo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., a redigere in forma di documenti analogici ed a depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V, V bis del c.p.p. nonché tutti gli atti relativi alla fase predibattimentale e dibattimentale;

AUTORIZZA

Fino alla data del 30 gennaio 2025 (fatta salva la possibilità di proroga) **la procedura del cosiddetto "doppio binario" per gli atti suddetti, sicché il deposito degli stessi dovrà avvenire anche con modalità analogiche.**

DISPONE

l'adeguamento alla normativa richiamata e secondo le istruzioni di seguito indicate, delle modalità di gestione dei fascicoli ad opera dei soggetti abilitati interni (personale addetto alle Segreterie dei Magistrati e personale di magistratura, per quanto di rispettiva competenza) e, in particolare:

- Per i procedimenti definiti con **decreto di citazione a giudizio, richiesta di rinvio a giudizio** (compresa la c.d. lista testi), **richiesta di decreto penale di condanna**, **richiesta di c.d. *patteggiamento***, **richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova** dispone procedersi al deposito degli atti con le seguenti modalità:

- Il provvedimento definitorio è redatto, sottoscritto, depositato e trasmesso tramite *APP*;
- Copia del provvedimento è stampata e acclusa agli atti del fascicolo, come "*copia di cortesia*" per l'Ufficio destinatario (*GIP-GUP, Tribunale*), con conseguente obbligo di sua indicizzazione;

N.B.: Per i procedimenti definiti con **decreto di citazione a giudizio** (rispetto ai quali, allo stato, *APP* non consente di acquisire direttamente da SICP la data di udienza predibattimentale tramite applicativo GIADA) resta ferma l'operatività dell'ordinario flusso analogico (interno al procedimento di definizione del fascicolo)[1]

[1] Composto da richiesta di fissazione della data dell'udienza predibattimentale, decreto di indicazione della data, completamento del decreto di citazione con la data indicata e la precisazione del giudice titolare del processo, atti, tutti, da gestire nelle forme ordinarie e caricare nel fascicolo digitale tramite *APP*.

di individuazione della data di udienza predibattimentale previa interlocuzione con il Tribunale *ex* art. 160 disp. att. c.p.p.;

Ove per ragioni tecniche risulterà impossibile (o comunque estremamente difficoltoso) la trasmissione tramite APP si autorizza la trasmissione solamente in formato analogico.

- Per i procedimenti in materia di **misure cautelari, misure di prevenzione, esecuzione penale** e rapporti giurisdizionali con autorità straniere (**c.d. rogatorie**), dispone procedersi al deposito mediante le forme analogiche già in uso;

RACCOMANDA

COMUNQUE l'utilizzo costante di *APP* e di tutte le sue funzionalità per tutti gli atti per i quali, in fase di indagini preliminari, è consentito il cosiddetto "doppio binario" per il deposito (ad es. *richiesta di incidente probatorio, richiesta tabulati e intercettazioni, conferimento incarichi, atti relativi al giudizio abbreviato e immediato, avvisi ex art. 360 c.p.p., decreti irreperibilità, decreti di riunione e separazione, decreti di aggiornamento delle iscrizioni, ordini di esibizione, trasmissioni per competenza*), al fine di consentire a tutti i soggetti abilitati interni la più rapida familiarizzazione con l'applicativo *APP*, individuarne le eventuali criticità e implementare quanto prima la formazione interamente telematica del fascicolo delle indagini preliminari.

Si allega tabella ricognitiva dell'attuale normativa vigente (art. 3 D.M. 29.12.2023, n. 217 come modificato dall'art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206), con la precisazione che dove nella stessa è previsto il deposito esclusivamente telematico si può procedere al deposito sia in forma telematica che in forma analogica (cartacea). (ferme restando le disposizioni già in vigore sulle modalità di trasmissione mediante APP delle richieste di archiviazione e di proroga delle indagini) e che in caso di deposito telematico l'atto redatto in APP è stampato ed acclusa agli atti del fascicolo.

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, alle Sezioni di PG e, per opportuna conoscenza:
Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari
Al sig. Presidente del Tribunale di Bari
Al sig. Presidente della Sezione GIP-GUP del Tribunale Penale di Bari
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bari

Il Procuratore della Repubblica
dott. Roberto Rossi

Atti da depositare/trasmettere	Ufficio destinatario del deposito	Soggetti interessati	Modalità di deposito	Termine di decorrenza dell'obbligo
Regola generale (art. 3 co. 1 DM 29.12.2023, n. 217 come modificato) per il deposito di tutti gli atti, documenti, richieste e memorie, relativi a tutte le fasi del procedimento penale, **salve le eccezioni previste dall'art. 3 commi 2, 3 e 4.**	- Procura Ordinaria - EPPO - GIP ~~GUP~~ - Tribunale Ordinario (monocratico e collegiale) -Procura Generale CdA, limitatamente ai procedimenti di avocazione	**Soggetti abilitati interni ed esterni**: Magistrati Difensori Personale amministrativo Avvocati	Deposito esclusivamente telematico (*APP*; *PDP*) (cfr. art. 3, comma 1, D.M. 29.12.2023, n. 217, come modificato)	**1.01.2025**

- Procedimenti di archiviazione *ex* artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini *ex* art. 414 c.p.p.; -Tutti gli atti relativi alla fase dell'**udienza preliminare**, ivi compresa la **richiesta di rinvio a giudizio**[2]; -Tutti gli atti relativi al procedimento innanzi al Tribunale[3], ivi compreso il **decreto di citazione per l'udienza predibattimentale**[4] e la c.d **"lista testi"**)[5]; -Tutti gli atti relativi all'**applicazione della pena su richiesta delle parti**[6]; -Tutti gli atti relativi al procedimento per **decreto penale di condanna,** ivi compresa la **richiesta di emissione di decreto penale di condanna**[7]; -Tutti gli atti relativi al procedimento di **sospensione del procedimento con messa alla prova**[8]	- Procura Ordinaria - EPPO - GIP	**Soggetti abilitati interni:** Magistrati Personale amministrativo	Deposito **esclusivamente** telematico (*APP*) [cfr. art. 3, comma 2 e arg. da comma 4 (quanto al giudizio ordinario) D.M. 29.12.2023, n. 217, come modificato)	Dall' **1.01.2025** sino al **31.12.2025**

[2] Libro V, titolo IX, del Codice di rito.

[3] L'obbligo in questione (deposito esclusivamente tramite *APP*) si evince dall'art. 3, comma 4, D.M. n. 217 del 2023 come modificato, il quale non comprende i procedimenti di cui al libro VII (Giudizio) e al libro VIII (Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) tra quelli in cui il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni può avere luogo sino al 31.3.2025 anche con modalità non telematiche; pertanto non conosce deroga, in tal caso, la regola generale del deposito esclusivamente telematico previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. per gli atti, ecc. a far data dall'1.1.2025.

[4] Fino all'implementazione del *software* di individuazione automatica in ambiente SICP della data della udienza predibattimentale (c.d. GIADA), resta ferma l'operatività dell'ordinario flusso tra la richiesta di fissazione di udienza predibattimentale, il decreto di indicazione della data di udienza, il completamento del decreto di citazione con la data indicata e la precisazione del giudice titolare del processo, atti da caricare nel fascicolo digitale tramite *APP*.

[5] Si precisa che l'obbligo di inoltro della c.d. "*lista testi*" tramite APP riguarda anche i procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio.

[6] Libro V, titolo II, del Codice di rito.

[7] Libro V, titolo V, del Codice di rito.

Per **tutti gli atti diversi da quelli sopra indicati** (ad es. richiesta di incidente probatorio, avviso *ex* art. 415-bis c.p.p., richiesta tabulati e intercettazioni, conferimento incarichi, atti relativi al giudizio abbreviato e immediato, ecc.).	- Procura Ordinaria - EPPO - GIP	**Soggetti abilitati interni:** Magistrati Personale amministrativo	Deposito telematico e Deposito cartaceo (cfr. art. 3, comma 2, D.M. 29.12.2023, n. 217, come modificato)	Dall' **1.01.2025** sino al **31.12.2025**
Tutti gli atti dei procedimenti relativi a **misure cautelari (personali e reali)**[10], alle **impugnazioni dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio**	- GIP - Tribunale Ordinario (Collegiale e monocratico)	**Soggetti abilitati interni ed esterni:** Magistrati Personale Amministrativo Difensori	Deposito telematico, Deposito cartaceo (cfr. art. 3, comma 3, D.M. 29.12.2023, n. 217, come modificato)	Dall' **1.01.2025** sino al **31.12.2025**
Iscrizione notizia di reato **(art. 3, co.4 D.M. cit.)**	Procura	**Soggetti abilitati interni** Magistrati Personale amministrativo	Deposito telematico, Deposito cartaceo (dal **1.4.2025** solo telematico **APP**)	**1.01.2025-31.3.2025**
Atti, documenti, memorie e richieste relativi a: **Rito abbreviato**[11]; **Giudizio direttissimo**[12]; **Giudizio immediato**[13] **(art. 3, co. 4 D.M. cit.)**	- Procura Ordinaria - EPPO - GIP - GUP - Tribunale Ordinario (Collegiale e monocratico)	**Soggetti abilitati interni ed esterni:** Magistrati; Personale amministrativo Difensori	Deposito telematico, Deposito cartaceo (dal **1.4.2025** solo telematico **APP, PDP**)	**1.01.2025-31.3.2025**

[8] Libro VI, titolo V-bis, del Codice di rito.
[9] Libro VI, titolo V-bis, del Codice di rito.
[10] Libro IV del Codice di rito.
[11] Libro V, Tit. I del Codice di rito.
[12] Libro VI, Tit. III del Codice di rito.
[13] Libro VI, Tit. IV del Codice di rito

Atti, documenti, memorie e richieste relative a **tutti i procedimenti (art. 3 co. 5 D.M. cit.)**	- Giudice di Pace; - Procura Minori - Tribunale Minori - Tribunale di Sorveglianza - Corte d'Appello - Procura Generale CdA; - Corte di Cassazione - Procura Generale Cassazione	**Soggetti abilitati interni ed esterni:** Magistrati; Personale amministrativo Difensori	Deposito telematico, Deposito cartaceo (dal **1.1.2027** solo telematico **APP, PDP**)	**1.01.2025-31.12.2026**
Atti, documenti, memorie e richieste relative a tutti i procedimenti **(art. 3 co. 6 D.M. cit.)**	- Giudice di Pace; - Corte d'Appello - Procura Generale CdA;	**Soggetti abilitati esterni:** Difensori	Deposito telematico, Deposito cartaceo (dal **1.1.2027** solo telematico **PDP**)	**1.01.2025-31.12.2026**
Atti relativi a procedimenti in materia di: **Misure di prevenzione**; **Esecuzione penale**[14]; Rapporti giurisdizionali con autorità straniere[15] **c.d Rogatorie attive e passive (art. 3 Co. 8 D.M. cit.)**	- Procura; - GIP; - Tribunale Ordinario; - Giudice di Pace; - Procura Minori; - Tribunale Minori; - Tribunale Sorveglianza; - Corte d'Appello; - Procura Generale CdA; - Corte di Cassazione; - Procura Generale Cassazione	**Soggetti abilitati interni ed esterni:** Magistrati; Personale amministrativo Difensori	Deposito telematico, Deposito cartaceo (dal **1.1.2027** solo telematico **APP, PDP**)	**1.01.2025-31.12.2026**

[14] Libro X del Codice di rito.

[15] Libro XI del Codice di rito.